

## CONVENZIONE QUADRO

### TRA

L'Università degli Studi Roma Tre (nel seguito indicata come RM3), con sede e domicilio fiscale in Roma, via Ostiense 159, C.F. 04400441004, rappresentata dal Rettore prof. Mario PANIZZA, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università;

### E

Il Tribunale Ordinario di Roma (nel seguito indicato come Tribunale) con sede e domicilio fiscale in Roma, via Golametto 11, rappresentato dal Presidente dott. Mario Bresciano, domiciliato per la carica presso la sede del Tribunale

### PREMESSO

che è interesse comune delle due istituzioni concertare forme integrate di collaborazione sul piano scientifico e didattico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, di gestione e didattica, e che la collaborazione tra le due istituzioni può coprire, oltre gli ambiti sotto elencati, anche un ampio arco di competenze disciplinari di natura giuridica, economia e pedagogica,

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

#### ART. 2

L'articolazione della presente convenzione riflette, ai fini operativi, le disposizioni, i regolamenti, e le norme alla cui osservanza sono tenuti gli enti convenzionati.

Le due istituzioni concorderanno i necessari adeguamenti del presente accordo alle disposizioni legislative e regolamentari di carattere innovativo e/o integrativo che nelle specifiche materie potranno sopravvenire.

#### ART. 3

Scopo del presente atto è quello di facilitare, per tutta la durata dell'accordo, il mantenimento e lo sviluppo di forme di intesa e di cooperazione sul piano scientifico e didattico tra le due istituzioni.

#### ART. 4

Allo scopo di poter cogliere eventuali opportunità offerte da progetti finanziati da enti nazionali ed esteri, le due istituzioni concordano, inoltre, di individuare e realizzare particolari forme di collaborazione, nei termini che saranno ritenuti più idonei, procedendo con appositi atti specifici.

Le due istituzioni si impegnano a favorire forme di integrazione e cooperazione scientifiche anche mediante la costituzione di strutture consortili.

#### ART. 5

Le due istituzioni favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca nell'ambito dei settori scientifici che saranno individuati.

Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme sotto indicate:



